

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3467 del 06/07/2018
Oggetto	DPR N. 59 2013 - DITTA FARPA SRL CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI COPPARO DI ASSISTENZA ANZIANI - AUA PER SCAICO DI ACQUE REFLUE IN ACQUE SUPERFICIALI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3620 del 06/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 11464/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “FARPA s.r.l.” con sede legale nel Comune di Copparo, via I° Maggio n. 50/B ed attività nel Comune di Copparo, località Coccanile, via Primo Boccati n. 97 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di comunità alloggio, assistenza ed ospitalità anziani.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 27.03.2018, trasmessa dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed assunta al P.G. di ARPAE il 03.04.2018 con il n. 3924, presentata al S.U.E.I. dell'Unione prot. n. 4455 del 27.03.2018 dalla Società “FARPA s.r.l.”, nella persona di Salvatore Maugeri in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Copparo, via I° Maggio n. 50/B ed attività nel Comune di Copparo, località Coccanile, via Primo Boccati n. 97, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la suddetta istanza è stata presentata contestualmente all’istanza di SCIA;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di comunità alloggio, assistenza ed ospitalità anziani;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “FARPA s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche nel canale consorziale denominato “canale Naviglio”;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la dichiarazione di rispetto dei limiti di rumore ai sensi del DPR 445/2000 E LR 15/2001, allegata alla suddetta istanza;

- Visto il Parere sfavorevole di ArpaE Servizio Territoriale, in quanto il progetto relativo allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali discorda da quanto previsto dalla tabella B della DGR n. 1053 del 9 giugno 2003, espresso con nota PG ArpaE n. 4134 del 06.04.2018;
- Visto il Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 5940 del 18.04.2018 (assunto al P.G. di ArpaE n. 5144 del 02.05.2018);
- Vista la documentazione integrativa della Società "FARPA s.r.l." inoltrata al SUEI in data 26.04.2018 e successivamente trasmessa dal SUEI ad ArpaE con nota P.G. n. 5146 del 02.05.2018;
- Visto il Parere ArpaE Servizio Territoriale favorevole allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (assunto al P.G. di ArpaE n. 5263 del 04.05.2018);
- Vista la determinazione negativa di Conferenza di Servizi decisoria per il Parere igienico sanitario e di sicurezza, nel quale si è attestata la non conformità del progetto, trasmessa dal SUEI con nota datata 24.05.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 6238 del 24.05.2018);
- Vista la nota di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria asincrona, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., datata 04.06.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 6693 del 05.06.2018), convocata in seguito alle osservazioni trasmesse dalla Società "FARPA s.r.l.";
- Vista la nota del S.U.E.I. datata 03.07.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 8064 del 04.07.2018), nella quale si comunica, che a seguito delle osservazioni presentate dalla Società "FARPA s.r.l.", l'A.U.S.L. di Ferrara ha espresso parere favorevole condizionato. In tale nota il SUEI comunica, ai fini dell'adozione dell'AUA, il parere favorevole per lo scarico dei reflui domestici in acque superficiali e prende atto con prescrizioni della dichiarazione della Società "FARPA s.r.l." di attività che rispetta i limiti di rumore, ai sensi del DPR 445/2000 e della LR n. 15 n. 15/2001;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "FARPA s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Copparo, via I° Maggio n. 50/B ed attività nel Comune di Copparo, località Coccanile, via Primo Boccati n. 97, codice fiscale e P.IVA 01883060384 per l'esercizio dell'attività di comunità alloggio, assistenza ed ospitalità anziani.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
--------------------	-------------------	-----------------

interessato		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel corpo idrico Canale Naviglio è quello contrassegnato con la lettera "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà compiere una nuova previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche all'attività che lo richiedano o nel caso dell'entrata in vigore di diverse disposizioni normative o regolamentari.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente ed alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Comune di Copparo.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.